



Bipiemme Vita La Compagnia di
Assicurazione della Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano
Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907
fax (02) 7700.5903

Società per Azioni
Cap. Soc. € 24.000.000 int. vers.
Cod. Fisc. e Part. IVA n. 10769290155
Isc. Reg. Imp. Trib. di Milano al n. 329688
R.E.A. n. 1403170
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con D.M. 17. 3.1994



DIGITAL INDEX

**ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO
UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
LEGATA AGLI INDICI AZIONARI:**

DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100 E NASDAQ 100

Il presente modello è stato redatto nel mese di ottobre 2002

NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.
La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimento ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999)

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano.
Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza

"Digital Index" è un'assicurazione vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico con maggiorazione del capitale (Tariffa 251F).

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria il cui rendimento è connesso ai mercati di riferimento, nella fattispecie agli indici azionari NASDAQ 100 che è costituito da cento dei principali titoli azionari del Nasdaq, DJ EUROSTOXX 50 che è costituito da cinquanta dei principali titoli azionari di paesi europei che aderiscono all'euro e FTSE 100 che è costituito da cento dei principali titoli azionari del London Stock Exchange.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del valore dei parametri citati in precedenza, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi attraverso un'obbligazione strutturata emessa da Lehman Brothers Holding Inc di seguito definita anche titolo obbligazionario.
Nella seguente sezione "3. Informazioni sul contratto" saranno descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Si sottolinea che la prestazione che la Società liquiderà alla scadenza del contratto, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto stesso, ossia in caso di morte dell'Assicurato o di sua sopravvivenza, dipende dalle oscillazioni del valore del parametro di riferimento citato in precedenza.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Lehman Brothers Holding Inc non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Poiché la Società non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo alla scadenza contrattuale, il basket coupon minimo illustrato nelle seguenti sezioni "3. Informazioni sul contratto" e "4. Estratto del regolamento del titolo obbligazionario", è connesso al rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente.

Inoltre il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione "3. Informazioni sul contratto".

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE

L'eventuale prestazione sarà corrisposta agli aventi diritto alla scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data, sia di sua morte prima della data stessa.

In caso di vita dell'Assicurato al 18/11/2006, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati un importo pari alla prestazione iniziale moltiplicata per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario a tale data. Il titolo obbligazionario è descritto al punto 3.2 della presente nota.

In caso di morte dell'Assicurato prima del 18/11/2006, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati, al 18/11/2006, scadenza del contratto, un importo corrispondente alla prestazione iniziale moltiplicata per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario a tale data, maggiorato di un importo pari al 1,5% del premio netto inizialmente versato. Il titolo obbligazionario è descritto al punto 3.2 della presente nota.

È consentito interrompere anticipatamente il contratto, riscattandolo nei termini e con le modalità di seguito descritte.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

3.2 – TITOLO OBBLIGAZIONARIO E INDICE DI RIFERIMENTO

Le prestazioni previste contrattualmente sono direttamente collegate al titolo obbligazionario "Digital Basket 18/11/2006" che verrà quotato alla Borsa valori di Lussemburgo. Tale titolo viene emesso da Lehman Brothers Holding Inc alla quale Standard & Poor's attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

Si raccomanda un'attenta lettura della sezione 4 della presente nota informativa che riporta una nota sintetica delle prestazioni del citato titolo obbligazionario.

La quotazione raggiunta dal titolo verrà giornalmente pubblicata sul quotidiano M.F..

Gli indici di riferimento a cui è indicizzato il titolo strutturato sopra citato sono: DJ EUROSTOXX50, NASDAQ 100 e FTSE 100.

Tali indici sono calcolati quotidianamente ed i relativi valori vengono pubblicati sui principali quotidiani nazionali.

Le azioni che li compongono sono rispettivamente:

DJ EuroStoxx 50 Index

Abn Amro Holding Nv	Axa	Societe Generale-A	Banco Santander Central Hisp
Aegon Nv	Deutsche Bank Ag -Reg	Bayerische Hypo-Und Vereinsb	Compagnie De Saint-Gobain
Koninklijke Ahold Nv	Daimlerchrysler Ag-Reg	Ing Groep Nv-Cva	Siemens Ag-Reg
Air Liquide	Deutsche Telekom Ag-Reg	Lafarge Sa	Sanpaolo Imi Spa
Allianz Ag-Reg	Endesa S.A.	Lvmh Moet Hennessy Loui V Sa	Suez Sa
Aventis Sa	Enel Spa	Muenchener Rueckver Ag-Reg	Telefonica S.A.
Basf Ag	Eni Spa	Nokia Oyj	Telecom Italia Spa
Bayer Ag	E.On Ag	L'oreal	Tim Spa
Banco Bilbao Vizcaya Argentia	Vivendi Universal Sa	Philips Electronics Nv	Unicredito Italiano Spa
Groupe Danone	Fortis	Royal Dutch Petroleum	Unilever Nv-Cva
Bnp Paribas	Totalfinaelf Sa	Repsol Ypf Sa	Volkswagen Ag
Carrefour Sa	France Telecom Sa	Rwe Ag	
Alcatel A	Assicurazioni Generali	Sanofi-Synthelabo Sa	

Nasdaq 100 Index

Apple Computer Inc	Comcast Corp-Special Cl A	Imclone Systems	Pmc - Sierra Inc
Abgenix Inc	Comverse Technology Inc	Intel Corp	Peoplesoft Inc
Adobe Systems Inc	Conexant Systems Inc	Intuit Inc	Qualcomm Inc
Adc Telecommunications Inc	Costco Wholesale Corp	I2 Technologies Inc	Qlogic Corp
Andrx Corp	Compuware Corp	Invitrogen Corp	Rational Software Corp
Altera Corporation	Cisco Systems Inc	Jds Uniphase Corp	Rf Micro Devices Inc
Applied Materials Inc	Cintas Corp	Juniper Networks Inc	Sanmina-Sci Corp
Applied Micro Circuits Corp0	Citrix Systems Inc	Kla-Tencor Corporation	Starbucks Corp
Amgen Inc	Cytoc Corporation	Linear Technology Corp	Siebel Systems Inc
Amazon.Com Inc	Dell Computer Corp	Lincare Holdings Inc	Sepracor Inc
Apollo Group Inc-Cl A	Echostar Communications - A	Microchip Technology Inc	Sigma-Aldrich
Atmel Corp	Dollar Tree Stores Inc	Medimmune Inc	Synopsys Inc
Bed Bath & Beyond Inc	Ebay Inc	Mercury Interactive Corp	Staples Inc
Bea Systems Inc	Ericsson (Lm) Tel-Sp Adr	Millennium Pharmaceuticals	Panamsat Corp
Biogen Inc	Electronic Arts Inc	Molex Inc	Smurfit-Stone Container Corp
Biomet Inc	Express Scripts Inc-Cl A	Microsoft Corp	Sun Microsystems Inc
Brocade Communications Sys	Fiserv Inc	Maxim Integrated Products	Symantec Corp
Broadcom Corp-Cl A	Flextronics Intl Ltd	Network Appliance Inc	Tellabs Inc
Cdw Computer Centers Inc	Genzyme Corp - Genl Division	Nvidia Corp	Tmp Worldwide Inc
Concord Efs Inc	Gilead Sciences Inc	Novellus Systems Inc	Usa Interactive
Cephalon Inc	Gemstar-Tv Guide Intl Inc	Nextel Communications Inc-A	Verisign Inc
Chiron Corp	Human Genome Sciences Inc	Oracle Corp	Veritas Software Corp
Check Point Software Tech	Icos Corporation	Paychex Inc	Vitesse Semiconductor Corp
Charter Communications-Cl A	Idec Pharmaceuticals Corp	Paccar Inc	Xilinx Inc
Ciena Corp	Integrated Device Tech Inc	Protein Design Labs Inc	Yahoo! Inc

FTSE 100 Index

Anglo American Plc	Cadbury Schweppes Plc	Invensys Plc	Reuters Group Plc
Associated British Foods Plc	Centrica Plc	Johnson Matthey Plc	Sabmiller Plc
Amersham Plc	Compass Group Plc	Kingfisher Plc	Sainsbury (J) Plc
Alliance & Leicester Plc	Capita Group Plc	Land Securities Group Plc	Scottish & Newcastle Plc
Allied Domecq Plc	Corus Group Plc	Lattice Group Plc	Schroders Plc
Abbey National Plc	Cable & Wireless Plc	Legal & General Group Plc	Schroders Plc-Non Voting
Alliance Unichem Plc	Canary Wharf Group Plc	Lloyds Tsb Group Plc	Safeway Plc
Aviva Plc	Diageo Plc	Marks & Spencer Group Plc	Sage Group Plc (The)
Amvescap Plc	Daily Mail&General Tst-A Nv	Morrison <Wm.> Supermarkets	Shell Transprt&Tradng Co Plc
Astrazeneca Plc	Dixons Group Plc	National Grid Group Plc	Shire Pharmaceuticals Group
Bae Systems Plc	Man Group Plc	Northern Rock Plc	Smiths Group Plc
Baa Plc	Exel Plc	Next Plc	Smith & Nephew Plc
Barclays Plc	Friends Provident Plc	Old Mutual Plc	Scottish Power Plc
British American Tobacco Plc	Granada Plc	Mmo2 Plc	Scottish & Southern Energy
Bradford & Bingley Plc	Gkn Plc	P & O Princess Cruises Plc	Standard Chartered Plc
Bg Group Plc	Gallaher Group Plc	Prudential Plc	Severn Trent Plc
Brambles Industries Plc	Glaxosmithkline Plc	Pearson Plc	Six Continents Plc
British Land Company Plc	Gus Plc	Reckitt Benckiser Plc	Tomkins Plc
Bhp Billiton Plc	Hays Plc	Royal Bank Of Scotland Group	Tesco Plc
Bunzl Plc	Hbos Plc	Reed Elsevier Plc	Unilever Plc
Boc Group Plc	Hilton Group Plc	Rexam Plc	United Utilities Plc
Boots Company Plc	Hanson Plc	Rio Tinto Plc	Vodafone Group Plc
Bp Plc	Hsbc Holdings Plc	Rolls-Royce Plc	Wolseley Plc
British Sky Broadcasting Plc	Imperial Chemical Inds Plc	Royal & Sun Alliance Ins Grp	Wpp Group Plc
Bt Group Plc	3i Group Plc	Rentokil Initial Plc	Xstrata Plc

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore degli indici, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare nel caso in cui gli indici sopra citati cessassero di essere calcolati, si potrà sostituirli con altri indici aventi caratteristiche simili o addirittura procedere al rimborso anticipato dell'obbligazione.

GRAFICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE PASSATE PERFORMANCE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO.
(L'andamento passato degli indici non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso).



Scomposizione dell'obbligazione strutturata nella componente obbligazionarie ed in quella derivata

Scadenza (anni)	4
Tasso annuo composto equivalente	4,15

Valori a Scadenza		
(al 18/11/2006)	Nominale	100
	Basket coupon minimo	8
	Opzione	4,37

Totale	112,37
--------	--------

Valori Attuali		
(al 18/11/2001)	Nominale	84,989
	Basket coupon minimo	6,799
	Opzione	3,712

Totale	94,55	95,50
--------	-------	-------

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

(Queste tabelle costituiscono una semplice ipotesi di evoluzione degli indici di riferimento a cui è collegato il titolo obbligazionario. In particolare il calcolo del capitale a scadenza non costituisce garanzia alcuna di rendimento. Per facilitare la lettura delle tabelle si sono ipotizzati tre esempi nei quali il valore nominale dell'emissione è posto pari a 100. I valori riportati sono al netto di imposte)

K = numero di Periodi di Osservazione nei quali tutti e tre gli Indici di Riferimento $Index^i$ rispettano la Condizione di Pagamento: $Index^i$ (Fine periodo) \geq $Index^i$ (Inizio Periodo). (K può assumere un valore compreso tra 0 e 16)

La condizione di pagamento prevede che il valore di ciascun indice di riferimento alla fine di ogni periodo di osservazione non sia inferiore al suo valore all'inizio del periodo stesso. I periodi di osservazione sono riportati alla sezione 4 della presente nota informativa.

Esempio di performance degli indici superiore al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione

Periodi di osservazione che rispettano la condizione di pagamento (K). Nell'esempio K ha assunto il valore massimo possibile ossia 16	Basket Coupon ($K*2\%$) pagabile a scadenza in funzione dei periodi di osservazione che rispettano la condizione di pagamento	Basket Coupon pagabile a scadenza	Rimborso a scadenza dell'obbligazione in funzione di un valore pari a 100	Rendimento lordo composto su base annua
16	32	32	132	7,19%

Esempio di performance degli indici pari al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione

Periodi di osservazione che rispettano la condizione di pagamento (K).	Basket Coupon ($K*2\%$) pagabile a scadenza in funzione dei periodi di osservazione che rispettano la condizione di pagamento	Basket Coupon pagabile a scadenza	Rimborso a scadenza dell'obbligazione in funzione di un valore nominale pari a 100	Rendimento lordo composto su base annua
4	8	8	108	1,94%

Esempio di performance degli indici negativa

Periodi di osservazione che rispettano la condizione di pagamento (K). Nell'esempio K ha assunto il valore minimo possibile ossia 0	Basket Coupon ($K*2\%$) pagabile a scadenza in funzione dei periodi di osservazione che rispettano la condizione di pagamento	Basket Coupon pagabile a scadenza	Rimborso a scadenza dell'obbligazione in funzione di un valore nominale pari a 100	Rendimento lordo composto su base annua
0	0	8	108	1,94%

3.3 - OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corrispondenza della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni beneficiando di:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto

3.4 - COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Il presente contratto non è gravato da caricamenti frontali ovvero ai fini della rivalutazione del contratto viene considerato l'intero premio versato dal Contraente.

Tuttavia la Società ha acquistato l'obbligazione strutturata sotto la pari ovvero a 95,50 contro 100 di valore nominale.

3.5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza, coincidente con la data di fixing, è fissata per il 18/11/2002, la durata del contratto è pari a quattro anni, la scadenza viene fissata al 18/11/2006.

3.6 - INFORMAZIONI SUL PREMIO RELATIVO ALLE GARANZIE

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento), incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli.

La prestazione iniziale è pari al premio unico versato.

Il Contraente deve, con particolare attenzione valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio.

3.7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate.

3.8 - MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO.

Essendo in vita l'Assicurato il contratto è riscattabile, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso, mediante richiesta scritta del Contraente alla Società.

Il valore di riscatto è pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra i due seguenti tassi;

- ✓ 1,942% annuo;
- ✓ il tasso riferito alla curva swap in euro "interest rate swap (offer)" rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,5% del premio netto pagato alla sottoscrizione del contratto scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società. Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Lehman Brothers Holding Inc non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO

(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto lordo decorsi due anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari a € 2.500,00.)

Ipotesi con tasso swap pari a: 3,00%; Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 2.545,00
Ipotesi con tasso swap pari a: 3,921% Valore di riscatto liquidabile € 2.500,00
Ipotesi con tasso swap pari a: 7,00% Valore di riscatto liquidabile Lit: € 2.358,28

3.9 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del contratto Tale richiesta deve essere indirizzata al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 - Milano. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso per il caso di morte per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" se indicate in polizza.

3.10 - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

3.11 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati tutti i documenti indicati all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

3.12 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE E ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni di detraibilità fissati dalla Legge limitatamente alla parte di pre-

mio corrisposto a copertura del rischio di morte. La parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Il presente contratto non consente invece la deducibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- ✓ esenti dall'IRPEF;
- ✓ esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione, sarà tassata al 12,5%, ad eccezione della maggiorazione di prestazione liquidata per il caso di morte che ne è esente.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed inesquestrabili da parte del creditore.

Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli eredi legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente stesso.

3.13 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

3.14 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

3.15 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

3.16 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3.17 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

3.18 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualora, nel corso della sua durata il contratto dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

3.19 - INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE DI RISCATTO

A richiesta del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

**4. ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL TITOLO
OBBLIGAZIONARIO "DIGITAL BASKET 18/11/2006"**

Emittente	Lehman Brothers Holding Inc					
Data di Regolamento	18 Novembre 2002					
Scadenza	18 Novembre 2006					
Prezzo di rimborso	100% + Basket Coupon					
Indici di riferimento	Nasdaq 100 ; FTSE 100 ; DJ Eurostoxx 50					
Basket Coupon	<p>$VN^* Max [8\% ; 2\% * K]$</p> <p>Dove:</p> <p>VN= Valore Nominale dell'emissione; K= numero di Periodi di Osservazione nei quali tutti e tre gli Indici di Riferimento ($Index^i$) rispettano la Condizione di Pagamento.</p> <p>Basket Coupon Minimo = 8% Basket Coupon Massimo = 32%</p>					
Condizioni di pagamento	<p>Per ciascun Periodo di Osservazione la Condizione di Pagamento è rispettata se, per ciascun Indice di Riferimento "Index" (i = da 1 a 3) è valida la seguente relazione:</p> $Index^i_{(Fine\ Periodo)} \geq Index^i_{(Inizio\ Periodo)}$ <p>Dove:</p> <p>$Index^i_{Inizio\ Periodo}$ = si considera il prezzo di chiusura di ciascun Indice di Riferimento $Index^i$ all'Inizio di ciascun Periodo di Osservazione "n" (n = da 1 a 16);</p> <p>$Index^i_{Fine\ Periodo}$ = si considera il prezzo di chiusura di ciascun Indice di Riferimento $Index^i$ alla Fine di ciascun Periodo di Osservazione "n" (n = da 1 a 16);</p>					
Periodi di osservazione (K)	"n"	Inizio Periodo di Osservazione	Fine Periodo di Osservazione	"n"	Inizio Periodo di Osservazione	Fine Periodo di Osservazione
	1	18Nov 2002	18 Feb 2003	9	18 Nov 2004	18 Feb 2005
	2	18 Feb 2003	18 Mag 2003	10	18 Feb 2005	18 Mag 2005
	3	18 Mag 2003	18 Ago 2003	11	18 Mag 2005	18 Ago 2005
	4	18 Ago 2003	18 Nov 2003	12	18 Ago 2005	18 Nov 2005
	5	18 Nov 2003	18 Feb 2004	13	18 Nov 2005	18 Feb 2006
	6	18 Feb 2004	18 Mag 2004	14	18 Feb 2006	18 Mag 2006
	7	18 Mag 2004	18 Ago 2004	18	18 Mag 2006	18 Ago 2006
	8	18 Ago 2004	18 Nov 2004	16	18 Ago 2006	13 Nov 2006

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N.675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita S.p.A., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. stessa.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.

DIGITAL INDEX

**ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO
UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
LEGATA AGLI INDICI AZIONARI:**

DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100 E NASDAQ 100

TERMINOLOGIA

SOCIETA': l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A.

TARIFFA: è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa

CONDIZIONI CONTRATTUALI: documento che disciplina il contratto di assicurazione

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto

BENEFICIARIO: persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa

PREMIO UNICO: importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto

TITOLO OBBLIGAZIONARIO: è il titolo strutturato a cui sono direttamente collegate le prestazioni contrattuali

INDICI DI RIFERIMENTO: ai fini del calcolo del valore del titolo obbligazionario si considerano le variazioni di valore degli indici azionari DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100 e NASDAQ 100

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Digital Index - Tariffa 25IF - Assicurazione a termine fisso a premio unico con rivalutazione del capitale assicurato legata agli indici azionari Dj Eurostoxx 50, Ftse 100 E Nasdaq 100

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici firmate dalla Società stessa e dalle presenti Condizioni Contrattuali. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 - Prestazioni

Alla scadenza del contratto sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte prima di tale data, Bipiemme Vita S.p.A. rimborserà ai Beneficiari designati un importo corrispondente al premio inizialmente versato moltiplicato per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario "Digital Basket 18/11/2006" a tale data. Inoltre in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale l'importo liquidabile alla scadenza del contratto verrà aumentato di una somma pari al 1,5% del premio inizialmente versato.

Articolo 3 - Titolo obbligazionario

Le prestazioni previste contrattualmente sono collegate al titolo obbligazionario "Digital Basket 18/11/2006" che verrà quotato alla Borsa valori di Lussemburgo. Tale titolo viene emesso da Lehman Brothers Holding Inc, alla quale Standard & Poor's attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

La Società si impegna a comunicare in qualsiasi momento, a seguito della richiesta del Contraente, la quotazione raggiunta dal titolo.

N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione. Nel caso Lehman Brothers Holding Inc non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.

Articolo 4 - Indici di riferimento

Alla data di decorrenza del contratto i tre indici di riferimento a cui è indicizzato il titolo obbligazionario sopra citato sono il DJ EUROSTOXX 50, il NASDAQ 100 ed il FTSE 100.

Articolo 5 - Rischio morte

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste successivamente.

Articolo 6 - Premio e durata del contratto

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato.

La data di decorrenza del contratto, coincidente con la data di fixing, è fissata per il 18/11/2002, la sua durata è pari a quattro anni, la scadenza viene fissata al 18/11/2006.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 7 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di decorrenza posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata sulla polizza.

Articolo 8 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto diminuito della parte relativa al rischio per il caso di morte corso per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" indicata in polizza.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 9 - Eventi di disgregazione del mercato

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore degli indici, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso, ma non solo, il rinvio della data di rilevazione per i componenti in questione ed in particolare nel caso in cui gli indici sopra citati cessassero di essere calcolati, si potrà sostituirli con altri indici aventi caratteristiche simili o addirittura procedere al rimborso anticipato dell'obbligazione.

Articolo 10 - Riscatto

È facoltà del Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto, richiedere, essendo in vita l'Assicurato, la risoluzione del contratto con la conseguente liquidazione anticipata.

Il valore di riscatto sarà pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società. Il tasso di sconto è pari al maggiore tra i due seguenti tassi:

- ✓ 1,942% annuo;
- ✓ il tasso riferito alla curva swap in euro "interest rate swap (offer)" rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,5% del premio pagato alla sottoscrizione del contratto scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.

La richiesta di riscatto deve essere effettuata per iscritto alla Società.

Articolo 11 - Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Articolo 12 - Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, per tutti i pagamenti sarà richiesto l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 13 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Articolo 14 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Articolo 15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- ✓ certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento, nonché gli estremi anagrafici degli aventi diritto in qualità di Beneficiari. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

SEZIONE V – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Articolo 16 - Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ✓ dolo del Contraente e del Beneficiario;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✓ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✓ incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Articolo 17 - Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 18 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 19 - Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

